



Prot. n.

Data

*Da citare nella risposta*

Allegati: 2022\_07\_05 (269415)  
DOCUMENTAZIONE.zip  
- Prot.0341957\_2022\_44144-  
Integrazioni\_Sottoprodotto\_Venator\_Italy\_srl.pdf

Risposta al foglio del

**A:** SUAP Comune di Scarlino

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

COMUNE DI SCARLINO (GR)

DIPARTIMENTO ARPAT di GROSSETO

Riferimento univoco pratica: 56585  
Riferimento interno: prot. n. 269415 del 05/07/2022  
Riferimento SUAP: Pratica n. 06186660152-22062022-1442

VENATOR ITALY S.R.L.

MINISTERO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE - ICQRF TOSCANA E UMBRIA

**OGGETTO: VENATOR ITALY S.r.l. - GR – AIA – Modifica ai sensi dell’art. 29-nonies comma 1 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Caratterizzazione ed identificazione del sottoprodotto “Solfato di Calcio Biidrato” per utilizzi nell’industria dell’edilizia, del cemento e in agricoltura - Richiesta parere/contributo e Indizione Conferenza di Servizi**

La Società VENATOR ITALY S.r.l. ha presentato una comunicazione (prot. n. 269415 del 05/07/2022 pervenuta tramite il servizio di SUAP del Comune di Scarlino, successivamente integrata per completezza formale AIA con nota prot. n. 341957 del 08/09/2022), di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Grosseto con provvedimento dirigenziale n. 755 del 12/03/2013, da ultimo aggiornato dalla Regione Toscana, Settore Autorizzazioni Ambientali, con Decreto Dirigenziale n. 16142 del 11/08/2022 per l'installazione ubicata nel Comune di Scarlino in loc. Casone relativamente alle seguenti attività IPPC (come identificato nell'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.):  
4.2e Fabbricazione di prodotti chimici inorganici ed in particolare metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio;  
5.4 Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche di rifiuti inerti.

La ditta svolge attività di produzione di biossido di titanio, mediante reazione della materia prima minerale (scoria titanifera o, in alternativa, ilmenite) con acido solforico. Questa reazione produce una soluzione ricca in titanio che viene estratto in forma di TiO<sub>2</sub> (biossido di titanio) con il conseguente allontanamento dalla soluzione di altri elementi non desiderati. Dal processo produttivo si generano effluenti acidi che sono sottoposti a neutralizzazione e filtrazione/decantazione prima di essere avviati a trattamento di depurazione e dai quali si origina lo scarto della produzione costituito da solfato di calcio, i cosiddetti “gessi rossi”.



La neutralizzazione dell'effluente acido avviene in due step successivi, il primo dei quali prevede il riutilizzo del Carbonato di Calcio, la cosiddetta "marmettola", conferito all'impianto come rifiuto classificato con CER 010413 e autorizzato in AIA ad essere riutilizzato in forma di *slurry di marmettola* come neutralizzante delle soluzioni acide con operazione di recupero R5 come definita nell'Allegato C alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 e riportata al punto 12.3.3.g dell'Allegato 1, Suballegato 1 al D.M. 05/02/1998. Per il completamento della neutralizzazione viene utilizzato l'idrossido di Calcio in forma di *slurry di calce idrata*. Successivamente avviene la separazione della fase liquida da quella solida a mezzo filtrazione, dalla quale si originano due flussi: la fase liquida qualificata come acqua reflua, da inviare a trattamento di depurazione prima dello scarico a mare e la fase solida, il cosiddetto "gesso rosso" fino ad oggi classificato per la quasi totalità prodotta come rifiuto da destinare a smaltimento o al riutilizzo, eccetto una piccola parte di cui è dichiarata dal Gestore la qualifica di sottoprodotto per utilizzo come correttivo in agricoltura, come riportato anche nell'AIA vigente (par. 2.2.12 dell'Allegato Tecnico AIA).

Con riferimento all'utilizzo del solfato di calcio nell'ambito della disciplina dei fertilizzanti, per la commercializzazione il Gestore è iscritto nel registro Fabbricanti di Fertilizzanti del Ministero delle Politiche Agricole con il n. 927/09 dal 24/04/2009 per il prodotto utilizzato come correttivo ai sensi del D. Lgs. 75/2010 denominato con il nome commerciale di "Agrigess". La quantità prodotta nell'anno 2021 è stata di 3.500 t.

La modifica in progetto consiste nella qualificazione del solfato di calcio biidrato, che si origina dalla stessa filiera produttiva del gesso rosso e ne possiede pertanto le stesse caratteristiche, come sottoprodotto per utilizzi nell'industria dell'edilizia, del cemento e in agricoltura, per un quantitativo massimo di 260.000 tonnellate all'anno, a fronte di un quantitativo annuale di gessi rossi prodotti di 490.000 tonnellate. Vengono nello specifico identificate le seguenti destinazioni per il solfato di calcio biidrato:

1. additivo per fanghi di defecazione;
2. additivo con funzioni leganti per l'industria del cemento;
3. materia prima per produzione di cartongesso;
4. fertilizzanti;
5. componente per argini stradali.

La finalità dichiarata del progetto è di ridurre significativamente la quantità giornaliera di gessi rossi da destinare allo smaltimento.

Per gli utilizzi identificati non sono previsti trattamenti diversi dalla mera riduzione del contenuto d'acqua del solfato di calcio, già previsti nel ciclo di lavorazione.

La Società, con le integrazioni richieste da questo Settore con nota prot. n. 288865 del 19/07/2022, ha presentato le proprie considerazioni in ordine alle interazioni della proposta di cui alla presente istanza con quella, ancora in fase istruttoria, presentata agli uffici della Regione Toscana da una Società terza (Ferro Duo) per un nuovo impianto di trattamento per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste), da ubicarsi nell'area di pertinenza dell'installazione industriale di Scarlino, al quale è previsto che il gesso rosso prodotto nello stabilimento sia conferito come rifiuto per ottenere un prodotto da destinarsi ad usi analoghi a quelli oggetto della presente istanza. La capacità produttiva di tale impianto è di 250.000 t.

Con riferimento al solfato di calcio/sottoprodotto da impiegare come fertilizzante il Gestore ha incaricato una società esterna di verificare preliminarmente la conformità del prodotto al Regolamento UE 2019/1009, in esito a tale verifica il fertilizzante è stato inquadrato come "concime inorganico UE".

Inoltre alla luce delle recenti evidenze riscontrate sul gesso rosso in esito all'accertamento tecnico irripetibile della Procura, note al Gestore, in particolare quelle relative a concentrazioni di cromo



esavalente riscontrate nel rifiuto superiori al limite previsto dalla normativa sui fertilizzanti, questo Settore aveva richiesto al Gestore di aggiornare la registrazione del prodotto inviando la documentazione al competente Ufficio del Ministero delle Politiche Agricole per le verifiche dei requisiti inerenti la commercializzazione del sottoprodotto come fertilizzante. La Società ha presentato gli esiti di una verifica preliminare di idoneità del sottoprodotto da destinare in agricoltura ad essere classificato come concime inorganico UE, che ha di fatto sostituito la valutazione sulle verifiche richieste all'ultimo punto delle integrazioni relativo al contenuto di cromo esavalente superiore al limite di 0,5 mg/kg ss previsto dal dlgs 75/2010. I rapporti di prova del prodotto finito comunque riportano un valore di concentrazione del Cr+6 inferiore a 0,01 ppm riferito ad un campione essiccato a 50°C e quindi conforme al limite indicato dalla norma nazionale. Nella documentazione integrativa in merito ai contaminanti è riportato che nessun limite previsto per i fertilizzanti UE viene superato e quello previsto per il Cromo esavalente è di 2 mg/kg ss.

Si precisa che questo Settore, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010 e s.m.i., ha richiesto una valutazione al Settore regionale competente relativamente alla necessità di sottoporre il progetto di modifica alle procedure di VIA, del cui esito il richiedente sarà prontamente informato; di tale parere sarà tenuto conto per la valutazione di cui all'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Premesso quanto sopra, si comunica che è indetta, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L.241/1990 e s.m.i., la Conferenza di Servizi, in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento art. 29-nonies D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di cui trattasi.

A tal fine, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2 della L. 241/1990 e s.m.i., si comunica che:

a) l'oggetto della eventuale determinazione da assumere è l'aggiornamento dell'atto di AIA (art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) sopra richiamato.

La comunicazione di modifica non sostanziale art. 29-nonies, comma 1 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in oggetto e la relativa documentazione tecnica trasmessa sono disponibili presso l'ufficio della Regione Toscana – Ufficio Territoriale di Siena – Direzione Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni Ambientali – Strada Massetana n. 106;

b) **entro 15 giorni** dalla ricezione della presente comunicazione, gli enti in indirizzo possono **richiedere**, ai sensi dell'art. 2, c. 7, L. 241/1990 e s.m.i., **integrazioni documentali o chiarimenti** relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) **entro 30 giorni** dalla ricezione della presente comunicazione, gli enti in indirizzo devono rendere il proprio contributo tecnico/parere relativo alla comunicazione di modifica in oggetto, che sarà acquisto da questa Amministrazione ai fini dell'istruttoria per la valutazione della sostanzialità della modifica stessa e dell'eventuale aggiornamento dell'AIA;

d) **entro 60 giorni** dal ricevimento dalla comunicazione di modifica in oggetto, sarà data notizia al Gestore sull'esito della suddetta istruttoria;

e) nel caso in cui siano acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza, ovvero fuori dai casi di cui al comma 5 dell'art. 14-bis della Legge 241/90 e s.m.i., è indicato il giorno 28/10/2022 come data dell'eventuale riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., presso gli uffici della Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Ambientali – Ufficio Territoriale di Siena – Strada Massetana n. 106, fatte salve ulteriori comunicazioni.

Della indizione della Conferenza di Servizi sarà data notizia sul sito web della Regione Toscana,



secondo quanto disposto dall'art. 25 della L.R. 40/2009 e s.m.i..

Si precisa che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., fatti i salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione del contributo tecnico entro il termine sopra stabilito sarà ritenuto equivalente ad assenso senza condizioni.

Il referente della pratica è l'Ing. Cristina Barresi tel. 055 4386267 e-mail [cristina.barresi@regione.toscana.it](mailto:cristina.barresi@regione.toscana.it).

Il funzionario responsabile di P.O. è l'Ing. Luca Pecori tel. 0554 386689 e-mail [luca.pecori@regione.toscana.it](mailto:luca.pecori@regione.toscana.it).

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
Dott. Sandro Garro